



Associazione

“Federazione Pugliese Donatori Sangue”

Piazza Umberto I – Palazzina ex “goccia del latte”

Tel/fax: 0805219118 e-mail: fidas_fpds@yahoo.it

www.federazionepugliesedonatorisangue.it

70121 B A R I



ONLUS CF 80024600720 la FPDS è iscritta al N° 16 del Registro Generale delle Associazioni di Volontariato della Regione Puglia

STATUTO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "Federazione Pugliese Donatori Sangue" (FPDS). Essa è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro; le prestazioni dei Soci sono gratuite; la sua struttura è democratica.

Il suo simbolo è un arcobaleno che parte da una goccia di sangue e racchiude le iniziali "FPDS".

La sede sociale è stabilita nel capoluogo di Regione.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione si propone di promuovere e diffondere nella Regione Puglia - attraverso l'attività di volontariato prestata dai suoi dirigenti e da quelli delle Sezioni - la pratica della Donazione anonima, volontaria, gratuita e periodica del sangue e dei suoi componenti, quale atto di umana solidarietà.

Art. 3 - Mezzi finanziari

L'Associazione provvede alle sue finalità istituzionali con i finanziamenti previsti dalle vigenti leggi e con contributi di enti e di privati.

Tutti i mezzi che comunque arrivino all'Associazione non possono essere erogati se non per il perseguimento dei fini sociali.

TITOLO II: SOCI

Art. 4 - Categorie dei Soci

Gli associati si dividono in tre categorie:

- Soci Donatori;
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori.

Sono SOCI DONATORI coloro che donano almeno una volta l'anno secondo i principi del presente Statuto.

Sono SOCI ONORARI

- a) coloro che sono stati Soci Donatori e che, per cause indipendenti dalla loro volontà, sono impossibilitati a donare il sangue, ma continuano a partecipare all'attività dell'Associazione;

b) coloro che, dichiarati non idonei a donare il sangue da un Servizio Trasfusionale, prestano la loro opera gratuitamente per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

Sono SOCI SOSTENITORI coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione, versando una quota annuale determinata nella misura minima dal Consiglio Direttivo; essi non possono accedere a cariche sociali e non hanno voto deliberativo nell'Assemblea.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci Donatori è deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione in base ai requisiti richiesti negli articoli precedenti. La consegna della relativa tessera conferma l'avvenuta accettazione.

La nomina dei Soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

La qualifica di Socio Sostenitore si acquisisce, a domanda, con il versamento della quota fissata e con l'accettazione delle norme del presente Statuto.

Art. 6 - Diritti ed obblighi dei Soci

Tutti i Soci compongono l'Assemblea dell'Associazione; i Soci Donatori e Onorari hanno voto deliberativo, e possono essere eletti a tutte le cariche associative.

I Soci Donatori si impegnano a donare per l'Associazione almeno una volta l'anno.

I Soci Donatori non donano il loro sangue per ricevere vantaggi di alcun genere. In particolare, essi non possono ricevere danaro o altre ricompense dai beneficiari o dai loro familiari, né possono vantare privilegi di sorta.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni volontarie presentate per iscritto;
- per decadenza, derivata dalla perdita dei requisiti previsti per ogni categoria di Soci;
 - per indegnità, conseguente alla violazione dei principi e delle norme del presente Statuto, su delibera del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza;
- per morte.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) Il Presidente
- 2) L'Assemblea
- 3) Il Consiglio Direttivo
- 4) La Giunta Esecutiva
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 6) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - Gratuità ed elettività delle cariche

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli:

- a) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Direttivo;
- c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume la carica il Vice Presidente "anziano", con le stesse attribuzioni.

Art. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione è costituita:

- dai delegati eletti dalle Sezioni, in ragione di uno ogni cinquanta, o frazione di cinquanta, donazioni effettuate nell'anno solare precedente;
- dai Presidenti delle Sezioni medesime, i quali ne fanno parte "di diritto".

L'Assemblea:

- a) approva annualmente la relazione morale e finanziaria del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) indica ed aggiorna annualmente le linee programmatiche dell'attività istituzionale dell'Associazione;
- c) elegge, ogni tre anni, tra i suoi componenti: il Presidente, i due Vice Presidenti ed il Tesoriere, costituenti la Giunta Esecutiva dell'Associazione;
- d) approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto e ne delibera le modifiche;
- e) delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo della Associazione o da propri Componenti.

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria una volta l'anno; può riunirsi in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure almeno un terzo dei suoi Componenti o almeno un terzo delle Sezioni ne faccia richiesta motivata.

L'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Normalmente, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice; delibera invece le modifiche dello Statuto con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto e lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei due terzi più uno degli aventi diritto al voto.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando riguardano persone o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei votanti; negli altri casi avvengono per alzata di mano.

Art.12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dai Componenti la Giunta Esecutiva (membri elettivi);
- dai Presidenti delle Sezioni (membri di diritto). Esso dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, in conformità con gli indirizzi indicati dall'Assemblea.

Art. 13 - La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è costituita da:

- il Presidente dell'Associazione;
- i due Vice Presidenti;

- il Tesoriere.

Su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva nomina il Segretario, che potrà essere anche persona non componente il Consiglio Direttivo, purchè Socio Donatore o Onorario.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e predispone i Bilanci annuali da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea, fra i suoi componenti, in numero di cinque.

Essi restano in carica tre anni.

I Revisori eleggono al loro interno un Presidente che presiede le riunioni del Collegio e provvede a quanto necessario per il funzionamento dello stesso.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il controllo della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

I Revisori possono, in merito, presentare al Consiglio Direttivo della Federazione osservazioni scritte non vincolanti.

In sede di discussione ed approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo, i Revisori riferiscono le loro conclusioni all'Assemblea.

Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri

I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea, fra i suoi componenti, in numero di cinque.

Essi restano in carica tre anni.

I Probiviri eleggono al loro interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Al Collegio dei Probiviri è demandato l'esame delle controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e le Sezioni, o fra l'Associazione e singoli Soci.

Sul parere relativo, vincolante, delibera il Consiglio Direttivo.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE E BILANCI

Art. 17 - Formazione e approvazione dei Bilanci

Le disponibilità economiche dell'Associazione devono essere amministrate con il criterio di una sana gestione intesa ad evitare passivi di bilancio.

Le scritture contabili devono essere tenute secondo le vigenti norme in materia, essere sempre aggiornate e fare riferimento a giustificativi che le documentino.

Il Bilancio Consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita della gestione, compresi i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; il Bilancio di Previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del Bilancio Consuntivo, e contenere le prevedibili imputazioni di entrata e di uscita.

I Bilanci vengono discussi dall'Assemblea ordinaria, ed approvati a maggioranza semplice dei presenti; la loro mancata approvazione comporta la decadenza del Consiglio Direttivo, e nuove elezioni entro trenta giorni.

TITOLO V: LE SEZIONI

Art. 18 - Le Sezioni

L'Associazione "Federazione Pugliese Donatori Sangue" si articola in Sezioni, aventi sede in Comuni, Frazioni, Quartieri, Aziende, Istituti di Istruzione e simili.
Ogni Sezione ha un proprio Regolamento e propri Organismi Direttivi, di cui l'Associazione verifica:

- a) la rispondenza dei fini che la Sezione si propone ai principi istituzionali dell'Associazione;
- b) la democraticità interna della Sezione stessa.

Art. 19 - Operatività delle Sezioni

Le Sezioni, per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, operano nell'ambito delle direttive programmatiche deliberate annualmente dall'Assemblea dell'Associazione stessa.

Esse possono liberamente disporre, per la realizzazione dei propri programmi, delle quote annuali dei loro Soci Sostenitori, delle somme assegnate loro dall'Associazione e dei contributi, di enti e di privati, ad esse erogate per spese gestionali.

Art. 20 - Funzionalità delle Sezioni

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito il Collegio dei Probiviri, adotta i necessari provvedimenti nei confronti delle Sezioni che dimostrino reiteratamente inefficienza ed inadempienza nella gestione della vita associativa.

TITOLO VI: NORME FINALI

Art. 21 - Divieti generali

E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, il simbolo, il materiale di propaganda, i servizi e l'organizzazione dell'Associazione "Federazione Pugliese Donatori Sangue" per scopi diversi da quelli istituzionali o al di fuori della struttura associativa.

I Soci, a qualunque categoria appartengano, non possono avvalersi della loro posizione in seno all'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.

Art. 22 - Durata e scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea straordinaria, questa dovrà designare uno o più liquidatori.

Il patrimonio che si renderà disponibile sarà destinato, soddisfatte tutte le obbligazioni dell'Associazione, ad Associazione di Volontariato con analoghe finalità.

Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le norme del Codice